



Notizie dal Consiglio

NUMERO 11

NOVEMBRE 2018

Dal nostro Consiglio

- Graduatoria ammessi al corso di formazione giuridica "CORSO TEORICO-PRATICO PER LA FORMAZIONE DEL DATA PROTECTION OFFICER – IL REGOLAMENTO UE 2016/679 (Progetto realizzato con il contributo economico di Cassa Forense)
- Protocollo per le sostituzioni in udienza predisposto dal Comitato Pari Opportunità in condivisione con il Consiglio dell'Ordine
- Regolamento disciplinante la richiesta, l'esame, l'opinamento e il rilascio dei pareri di congruità dei compensi indicati nelle parcelle presentate per la loro approvazione ex artt. 13 comma 9 e 29 comma 1 lett. b), l) e o), nonché comma 3 lett. b) della legge 247/2012 nonché i ricorsi in prevenzione e tentativo di conciliazione
- Regolamento attuativo per la formazione obbligatoria
- Disegno di legge Pillon – presa di posizione dell'Ordine
- Adesione al servizio di consulenza nelle biblioteche
- Adesione al servizio di consulenza nei comitati di quartiere del Comune di Nichelino
- Chiusura Uffici di Segreteria
- Patrocinio a Spese dello Stato – ammissioni novembre 2018

Varie

- ANAS GRUPPO FS ITALIANE – apertura iscrizioni sulla piattaforma
- INPS – bando per l’ammissione alla pratica forense presso l’avvocatura dell’Inps – Regione Piemonte
- CITTA’ DI GRUGLIASCO – nuovo avviso pubblico per l’acquisizione delle domande dei professionisti interessati all’iscrizione nell’elenco di avvocati del libero foro per l’affidamento di incarichi per la difesa in giudizio del Comune di Grugliasco
- CASA CIRCONDARIALE DI BIELLA – orari ingresso in istituto
- TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO: necessità deposito atti e documenti sulla pec dedicata – irricevibilità di depositi non conformi al protocollo d’intesa
- TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO – UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI: alcune determinazioni della sezione in materia di esecuzioni immobiliari
- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE: Master di II livello in Giuristi e Consulenti d'Impresa

DAL NOSTRO CONSIGLIO

- **GRADUATORIA AMMESSI AL CORSO DI FORMAZIONE GIURIDICA “CORSO TEORICO-PRATICO PER LA FORMAZIONE DEL DATA PROTECTION OFFICER – IL REGOLAMENTO UE 2016/679 (PROGETTO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO ECONOMICO DI CASSA FORENSE)**

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la graduatoria.

- **PROTOCOLLO PER LE SOSTITUZIONI IN UDIENZA PREDISPOSTO DAL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ IN CONDIVISIONE CON IL CONSIGLIO DELL’ORDINE**

Il Comitato Pari Opportunità, in condivisione con il Consiglio dell’Ordine, ritenendo necessario porre in essere azioni positive che consentano agli iscritti di conciliare gli impegni e gli obblighi famigliari e personali, con l’attività professionale, ha predisposto l’allegato protocollo per le sostituzioni in udienza.

Tale iniziativa nasce dalla ritenuta opportunità di consentire agli avvocati ed ai praticanti abilitati iscritti, in situazioni di difficoltà quali quelle sopra delineate di usufruire, in alternativa ad altre soluzioni, anche di tale ausilio in caso di necessità di sostituzione nelle celebrande udienze.

Il protocollo prevede la possibilità che i Colleghi che necessitano di essere sostituiti in udienza possano usufruire di nominativi inseriti in elenchi, in specifiche materie, di Colleghi iscritti che hanno manifestato la propria disponibilità alla sostituzione: all’uopo, si è ritenuto che gli elenchi dei Colleghi che intendono manifestare la detta disponibilità vertano le materie di diritto civile, lavoro, famiglia, penale, amministrativo e tributario.

I Colleghi che desiderano pertanto essere inseriti in tali elenchi dovranno far

pervenire il nominativo presso il Consiglio dell'Ordine specificando la prescelta materia di competenza, con la precisazione che non sarà possibile fruire di inserimento in più di un elenco e che gli elenchi stessi saranno aggiornati su base annuale.

Si specifica ancora agli iscritti che, nonostante altri Consigli degli Ordini istitutivi di analogo protocollo abbiano fornito precise indicazioni sulla determinazione dei compensi da corrispondere per tale servizio, il Consiglio dell'Ordine di Torino ha preferito astenersi da indicazioni a tale riguardo ritenendo più opportuno che i compensi vengano concordati direttamente tra le parti, tenuto anche conto delle molteplici variabili riferibili al tipo di attività svolta.

Si invita allora i Colleghi che ne ritengano l'opportunità di far pervenire presso il Consiglio il loro nominativo con specificazione della prescelta materia al fine di essere inseriti nelle liste per le sostituzioni in udienza: tali liste verranno inserite nel sito dell'Ordine al fine della consultazione e resteranno comunque a disposizione presso il Consiglio.

Sulla homepage del sito dell'Ordine è possibile scaricare il protocollo condiviso tra il Comitato Pari Opportunità ed il Consiglio dell'Ordine e la scheda volta all'iscrizione, in formato editabile, da compilarsi ed inviarsi da parte dei Colleghi e delle Colleghe interessate a far parte degli elenchi.

- **REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA RICHIESTA, L'ESAME, L'OPINAMENTO E IL RILASCIO DEI PARERI DI CONGRUITÀ DEI COMPENSI INDICATI NELLE PARCELLE PRESENTATE PER LA LORO APPROVAZIONE EX ARTT. 13 COMMA 9 E 29 COMMA 1 LETT. B), L) E O), NONCHÉ COMMA 3 LETT. B) DELLA LEGGE 247/2012 NONCHÉ I RICORSI IN PREVENZIONE E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CHIUSURA UFFICI DI SEGRETERIA**

Si comunica agli iscritti che il nuovo regolamento entrerà in vigore dal 1

dicembre 2018 ed è scaricabile dal seguente [link](#)

- **REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA**

Si comunica agli iscritti che è possibile scaricare il [nuovo regolamento](#) entrato in vigore il 14 maggio e la [determinazione dei crediti formativi](#).

- **DISEGNO DI LEGGE PILLON – PRESA DI POSIZIONE DELL'ORDINE**

Esame del DDL 735/2018 (primo proponente senatore Pillon)

Il presente elaborato si propone di esaminare il DDL 735/2018, prescindendo da valutazioni di contenuto politico e di opportunità, e limitando l'osservazione alla verifica dell'eventuale contrarietà a norme vigenti, con particolare attenzione a profili di illegittimità costituzionale ed a situazioni di contrasto con obblighi nascenti da convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

Ciò in considerazione del fatto che il contrasto con gli obblighi internazionali potrebbe costituire violazione del dettato dell'art. 117 Cost. secondo il quale *“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”*.

Esaminando il DDL da questa specifica prospettiva si ritiene di dover evidenziare i seguenti punti:

- **Art. 3 comma 1:** stabilisce che al procedimento di mediazione familiare partecipano le parti e i rispettivi legali. La norma consente anche che, con l'accordo delle parti e dei genitori, possano partecipare al procedimento di mediazione i figli ultradodicesenni. Così facendo **la norma si pone in contrasto con l'art. 56 del codice deontologico forense** che stabilisce che *“l'avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e*

contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse". Per di più la norma **non dispone neppure le cautele previste per l'ascolto del minore da parte del giudice dall'art. 336 bis c.c.** Cosicché il minore si troverebbe a partecipare alla mediazione senza cautele e con la presenza dei legali, **in contrasto con** quanto anche recentemente evidenziato dalla **Carta dei Diritti dei Figli nella Separazione dei Genitori pubblicata dall'Autorità garante per l'Infanzia** (art. 7 I figli hanno il diritto di non essere coinvolti nei conflitti tra i genitori).

- **Art. 3 comma 3:** prevede la mediazione familiare obbligatoria quale condizione di procedibilità per i procedimenti in materia di famiglia, nei quali debbano essere assunte decisioni che coinvolgano minori. La norma non prevede deroga neppure nel caso di violenza domestica. Ciò costituisce **violazione dell'art. 48 della Convenzione di Istanbul** secondo il quale "Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione".
- **Art. 11 commi 1 e 2:** prevedono che il minore abbia diritto di trascorrere con ciascun genitore tempi paritetici in ragione della metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti, e prevedono che il giudice debba disporre in tal senso a semplice richiesta di uno dei genitori. La norma prevede anche che, salvo diverso accordo delle parti, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di dodici giorni al mese presso ciascun genitore, compresi i pernottamenti. La regola dei dodici giorni è derogabile solo in caso di comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio minore nel caso di 1) violenza; 2) abuso sessuale; 3)

trascuratezza; 4) indisponibilità di un genitore; 5) inadeguatezza evidente degli spazi predisposti per la vita del minore. La norma impone una ripartizione rigida del tempo del minore, subordinata alla volontà dell'adulto che ne fa richiesta e addirittura imposta in modo acritico nella previsione "minima" dei dodici giorni, senza che sia consentita una valutazione caso per caso delle reali necessità del minore e del suo miglior interesse. Sotto questo profilo la norma **viola l'art. 3 della convenzione di New York** secondo la quale *"In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente"*. La norma **viola anche l'art. 6 della Convenzione Europea relativa all'esercizio dei diritti del minore** che prevede che le decisioni sui minori debbano essere adottate nell'interesse superiore del minore. La norma infine **si pone anche in contrasto con una recente pronuncia interpretativa della Corte Costituzionale** (n. 272/2017) che ha chiarito che il Giudice conserva sempre intatto il potere di valutare, nel caso concreto, quale sia l'interesse del minore, ed anzi è tenuto a decidere principalmente avendo riguardo al best interest of the child, anche *perché "l'affermazione della necessità di considerare il concreto interesse del minore in tutte le decisioni che lo riguardano è fortemente radicata nell'ordinamento interno ed internazionale"*.

- **Art. 13:** dispone che, qualora sia necessario procedere alla modifica delle condizioni concernenti l'affidamento dei figli, il giudice debba invitare le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare e, in caso di rifiuto o di fallimento a nominare un coordinatore genitoriale. Dispone anche che, qualora le parti rifiutino mediazione e

coordinazione, il giudice decida applicando la regola della permanenza minima del figlio per dodici giorni presso ciascun genitore. La norma impone anche in questo caso una regola rigida senza consentire al giudice di tenere conto del miglior interesse del minore. **Viola dunque l'art. 3 della Convenzione di New York, e viola anche l'art. 6 della Convenzione Europea relativa all'esercizio dei diritti del minore.**

- **Art. 15:** dispone che l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni cessa al raggiungimento del venticinquesimo anno di età. La norma **viola l'art. 3 della Costituzione** (principio di uguaglianza) in quanto stabilisce una disparità di trattamento tra i figli di genitori non separati, che conservano il diritto ad essere mantenuti nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni (art. 315 bis c.c.) e figli di genitori separati o divorziati che si vedrebbero privati del mantenimento al compimento del venticinquesimo anno, anche qualora stessero ancora frequentando con profitto un corso di studi di durata superiore.

- **ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULENZA NELLE BIBLIOTECHE**

Care Colleghe e cari Colleghi,

il Consiglio ha ritenuto di continuare nel progetto, in collaborazione con il Comune di Torino, per l'attività di consulenza nelle biblioteche civiche. Si tratta di una serie di incontri nei quali l'avvocato riceverà i privati che, previa prenotazione ed indicazione delle domande, vorranno sottoporre quesiti specifici.

Se interessati vi invitiamo a far pervenire la vostra disponibilità all'indirizzo di posta elettronica commissioni@ordineavvocatitorino.it all'attenzione della sig.ra Luana Amè entro il 21/12/2018.

Vi ricordiamo che si tratta di attività a titolo gratuito e nello svolgimento del

servizio l'avvocato:

- non potrà esprimere alcun giudizio in merito a procedure che le parti riferiscano essere affidate ad altri colleghi né esprimere valutazioni sull'operato dei colleghi essendo tale valutazione di competenza solo del Consiglio dell'Ordine
- non potrà esaminare questioni di particolare complessità dovendosi la sua consulenza limitare ad un intervento di carattere generale
- non potrà in alcun modo assumere un qualsiasi incarico per almeno i successivi due anni alle persone alle quali ha fornito l'attività di consulenza

Vi ricordiamo inoltre che, come da regolamento attuativo per la formazione obbligatoria, l'attività di consulenza dà diritto ad ogni singolo avvocato al conseguimento di n. 4 crediti formativi con la specificazione che, qualora l'avvocato abbia già prestato nell'arco dell'anno la suddetta attività, non potrà ottenere l'assegnazione di ulteriori crediti formativi.

- **ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULENZA NEI COMITATI DI QUARTIERE DEL COMUNE DI NICHELINO**

Care Colleghe e cari Colleghi,

il Consiglio ha ritenuto di aderire al progetto in collaborazione con il Comune di Nichelino per l'attività di consulenza legale nei comitati di quartiere. Si tratta di una serie di incontri nei quali l'avvocato riceverà i privati che, previa prenotazione ed indicazione delle domande, vorranno sottoporre quesiti specifici.

Se interessati vi invitiamo a far pervenire la vostra disponibilità all'indirizzo di posta elettronica commissioni@ordineavvocatorino.it all'attenzione della sig.ra Luana Amè entro il 21/12/2018.

Vi ricordiamo che si tratta di attività a titolo gratuito e nello svolgimento del

servizio l'avvocato:

- non potrà esprimere alcun giudizio in merito a procedure che le parti riferiscano essere affidate ad altri colleghi né esprimere valutazioni sull'operato dei colleghi essendo tale valutazione di competenza solo del Consiglio dell'Ordine
- non potrà esaminare questioni di particolare complessità dovendosi la sua consulenza limitare ad un intervento di carattere generale
- non potrà in alcun modo assumere un qualsiasi incarico per almeno i successivi due anni alle persone alle quali ha fornito l'attività di consulenza

Vi ricordiamo inoltre che, come da regolamento attuativo per la formazione obbligatoria, l'attività di consulenza dà diritto ad ogni singolo avvocato al conseguimento di n. 4 crediti formativi con la specificazione che, qualora l'avvocato abbia già prestato nell'arco dell'anno la suddetta attività, non potrà ottenere l'assegnazione di ulteriori crediti formativi.

- **CHIUSURA UFFICI DI SEGRETERIA**

Si informano gli iscritti che il 24 e il 31 dicembre gli Uffici della Segreteria dell'Ordine resteranno chiusi.

- **PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – AMMISSIONI NOVEMBRE 2018**

Si dà atto che nei mesi di novembre 2018 sono pervenute 665 istanze per l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato.

Di queste, 663 domande già individuano il difensore di fiducia; per le restanti, seguendo l'ordine alfabetico e la materia trattata, sono stati incaricati gli avvocati:

CHIORAZZO PIERPAOLO

CIARAMELLA GIANLUCA

VARIE

- **ANAS GRUPPO FS ITALIANE – APERTURA ISCRIZIONI SULLA PIATTAFORMA**

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la comunicazione.

- **INPS – BANDO PER L’AMMISSIONE ALLA PRATICA FORENSE PRESSO L’AVVOCATURA DELL’INPS – REGIONE PIEMONTE**

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare il bando.

- **CITTA’ DI GRUGLIASCO – NUOVO AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DELLE DOMANDE DEI PROFESSIONISTI INTERESSATI ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI GRUGLIASCO**

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare il bando.

- **CASA CIRCONDARIALE DI BIELLA – ORARI INGRESSO IN ISTITUTO**

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la comunicazione.

- **TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO: NECESSITÀ DEPOSITO ATTI E DOCUMENTI SULLA PEC DEDICATA – IRRICEVIBILITÀ DI DEPOSITI NON CONFORMI AL PROTOCOLLO D’INTESA**

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la comunicazione.

- **TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO – UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI:
ALCUNE DETERMINAZIONI DELLA SEZIONE IN MATERIA DI ESECUZIONI
IMMOBILIARI**

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la comunicazione.

- **UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE: MASTER DI II LIVELLO IN GIURISTI E
CONSULENTI D'IMPRESA**

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la comunicazione.